



Aderente a Confedir

Raccomandata A/R

**Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di BARI**
Via Nazariantz 1 - 70122 Bari

**Alla Corte dei Conti
Procura regionale presso la sezione giurisdizionale
per la regione PUGLIA**
Via Matteotti, 56 - 70121 Bari

**Ecc.ma PROCURA DELLA REPUBBLICA, Ecc.ma PROCURA REGIONALE DELLA
CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA**

ESPOSTO-DENUNCIA

1

OGGETTO: accertamento delle responsabilità derivanti dall'applicazione della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. AOODRPU 775 del 29 gennaio 2013 in ordine alle disposizioni di licenziamento del personale scolastico.

Il sottoscritto Prof. Marcello Pacifico, n.q. di legale rappresentante *pro tempore* dell'ANIEF, Associazione Professionale e Sindacale, con sede in Palermo, nella Via Valdemone n. 57, C.F. 97232940821

PREMESSO CHE

- la scrivente Associazione formula la presente nella qualità di ente promotore e patrocinatore in numerosi ricorsi innanzi al Giudice del lavoro avverso l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale docente e Ata, su posti vacanti e disponibili per un periodo superiore ai 36 mesi, e pertanto in violazione del disposto di cui alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
- I suddetti ricorrenti sono docenti già iscritti nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.
- Tali docenti hanno prestato servizio in scuole statali con contratti a tempo determinato per periodi superiori a 36 mesi su posti vacanti e disponibili, e in virtù di ciò hanno chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento del diritto alla conversione a tempo indeterminato del proprio rapporto di lavoro, in forza del disposto di cui alla sopra richiamata Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
- Il Giudice del lavoro ha accolto, con sentenze che hanno ormai acquisito il valore di giudicato, le richieste di cui sopra, riconoscendo il diritto dei ricorrenti *de quibus* alla stipula di contratti a tempo indeterminato con l'amministrazione scolastica.
- L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, attraverso la nota prot. n. AOODRPU 775 del 29 gennaio 2013 a firma del Vicedirettore Generale, dott. Ruggiero Francavilla, trovandosi nell'esigenza di ottemperare a dette sentenze, ha impartito al dirigente dell'Ambito territoriale per la provincia di Bari indicazioni al fine di procedere alla stipula di detti contratti a tempo

indeterminato provvedendo – ove i ricorrenti siano attualmente ancora precari – a *“licenziare l’ultimo assunto in ruolo nell’anno scolastico indicato in sentenza”*.

RILEVATO CHE

- la motivazione addotta dall’amministrazione nella nota in oggetto, ovverosia la presunta necessità di rispettare *“il divieto ad assumere personale con contratto a tempo indeterminato superando il contingente autorizzato annualmente dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica”* appare invero viziata da abuso di potere, trattandosi di lavoratori pubblici assunti per il tramite di regolare procedura di individuazione ed in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, il cui licenziamento avverrebbe in **totale assenza di grave colpa o cattiva condotta lavorativa, e pertanto in violazione delle tutela del lavoratore disciplinate dall’art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300, aggiornata dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92.**
- Inoltre, la presunta motivazione sopra richiamata appare porre in contrasto il regime autorizzatorio, previsto dalle leggi vigenti in materia di assunzioni e licenziamenti, con il potere dell’autorità giudiziaria. È del tutto evidente, invece, come la decisione del Giudice del Lavoro di ordinare la trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nulla abbia a che vedere con il regime autorizzatorio con il quale il ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica autorizzano annualmente il numero di immissioni in ruolo del personale docente e Ata; le sentenze, infatti, si limitano a **prendere atto di una conversione del contratto di lavoro ipso facto già stabilita dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE nei casi di violazione della stessa.**

RILEVATO ULTERIORMENTE CHE

se è certamente corretto che l'amministrazione scolastica provveda a porre in essere le misure necessarie ad ottemperare alle sentenze della magistratura che hanno acquisito il valore di giudicato, è pur vero che non appare legittima la decisione di licenziare personale docente e Ata regolarmente assunto, per di più in assenza di grave colpa o cattiva condotta lavorativa, con ciò creando le premesse affinché ad un primo errore (l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato dei ricorrenti, riconosciuta dal Giudice) si tenti paradossalmente di porre rimedio commettendone uno ulteriore, se possibile ancora più grave (licenziare senza giusta causa personale regolarmente assunto).

COSTATATO CHE

la decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di licenziare personale già assunto regolarmente per far posto ai ricorrenti *de quibus*, il cui diritto all'esecuzione delle sentenze non è peraltro minimamente posto in discussione dalla scrivente, appare adottata in violazione di legge e finalizzata a procurare un danno ingiusto ai suddetti docenti, **con evidente ed ulteriore scopo di dissuadere i dipendenti del comparto Scuola ad assumere iniziative a tutela dei propri diritti ingiustamente lesi.**

VISTA

la Sentenza n. 1916/2010 dell'11 ottobre 2010 - Sezione giurisdizionale per il Lazio, in tema di responsabilità di amministratori locali per danno erariale derivante dalla condanna dell'Amministrazione pubblica a risarcire il danno subito da un dipendente per illegittimo licenziamento senza giusta causa.

VISTO

il c. 41, art. 1, legge 92-2012, che così dispone: *“Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo”*.

VOGLIA CODESTA ECC.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA

accertare le eventuali responsabilità penali a carico del Vicedirettore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dott. Ruggiero Francavilla, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari derivanti dall'emanazione e dall'applicazione di quanto indicato nella nota prot. n. AOODRPU 775 del 29 gennaio 2013.

VOGLIA CODESTA ECC.MA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

accertare i danni per l'erario e le ulteriori responsabilità a carico del Vicedirettore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dott. Ruggiero Francavilla, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari derivanti dall'emanazione e dall'applicazione di quanto indicato nella nota prot. n. AOODRPU 775 del 29 gennaio 2013.


Per ogni comunicazione, si invita a fare riferimento ai recapiti in premessa oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata **segreteria@pec.anief.net** e/o al n. di fax **091 6455845**.

Si allega copia della **nota dell'U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU 775 del 29 gennaio 2013**.

Con osservanza.

Palermo, 5 marzo 2013

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico


Il Presidente